m_pi.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE.U.0002760.23-01-2025.h.13:53
BOIC853007 - AA141DA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008353 - 16/10/2026 - VII - E

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I "CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE COMPARTO ISTRUZIONE" - VALIDITÀ TRIENNIO 2025-2027 (ANNI SOLARI -2025-2026 -2027)

L'anno 2025, il giorno 23 del mese di gennaio in Bologna presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia - Romagna, vista la nota prot.n. 33832/2024 con la quale l'Ufficio Centrale per il Bilancio presso il MIM ha attestato l'esito positivo (Visto n. 1161/2024) del controllo preventivo (previsto dall'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art.5 - comma 2, lettera "e" del D. Lgs. n.123/2011) sull'Ipotesi di Contratto collettivo decentrato regionale concernente i "Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale comparto istruzione" - triennio 2025-2027", sottoscritta il 22 novembre 2024 e corredata dalla prevista Relazione tecnico finanziaria e dalla Relazione illustrativa, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale

tra

la Delegazione di parte datoriale costituita con D.D.G. n. 369 del 27-06-2024

e

i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali aventi diritto alla sottoscrizione ed elencati in calce,

PREMESSO

- che il CCNL del Comparto Istruzione e ricerca (sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio 2024 per il periodo 2019 -2021) all'art.37, disciplina la materia del diritto allo studio del personale comparto istruzione prevedendo espressamente che la ripartizione del contingente tra le regioni sarà effettuata dal Ministero dell'istruzione e del merito;
- che il citato CCNL del Comparto Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024, ed in particolare l'art. 30, comma 4 – b4, demanda alla contrattazione integrativa regionale la

definizione dei criteri di fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio;

- che il CCNL del Comparto Istruzione e ricerca vigente all'art.8, comma 3, conferma la durata triennale della Contrattazione collettiva integrativa;
- che la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 individua quale destinatario dei permessi per il diritto allo studio anche il personale con contratto a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;
- che la circolare n. 12 del 7 ottobre 2011 del Dipartimento per la Funzione Pubblica fornisce chiarimenti sulla "formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, in materia di permessi per il diritto allo studio riferiti ai corsi organizzati dalle università telematiche;
- che i vincitori del concorso PNRR assunti con incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo sono tenuti a frequentare i corsi abilitanti CFU/CFA di cui all'articolo 13, comma 2, e all'articolo 18.bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017;
- che è stata verificata la rappresentatività sindacale delle sigle presenti al tavolo delle trattative nonché i soggetti titolari della contrattazione integrativa;
- che il presente Contratto decentrato regionale (di seguito CCDR), sostituisce il CCDR sottoscritto dalle parti negoziali in via definitiva il 28 gennaio 2021, prorogato per l'anno 2024;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Campo di applicazione e destinatari)

1 – Il presente CCDR si applica a tutto il personale del comparto istruzione (docente, educativo ed ATA) in servizio presso le istituzioni scolastiche dell'Emilia - Romagna.
2 – Può usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio (d'ora in avanti, permessi):

a) il personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato, indipendentemente dalla consistenza oraria del posto occupato o dalla eventuale prestazione del servizio a tempo parziale;
b) il personale docente, educativo, ed ATA con contratto a tempo determinato assunto fino al termine dell'anno scolastico o fine al termine delle attività didattiche;
c) il personale con contratto annuale per l'insegnamento della religione cattolica;

ART. 2 (Determinazione del contingente)

Il contingente regionale dei permessi concedibili verrà annualmente assegnato dal Ministero ai sensi dell'art. 37, comma 1, del CCNL vigente.

Successivamente all'assegnazione, l'Ufficio Scolastico Regionale provvederà a distribuire detto contingente tra le province della regione attenendosi alle indicazioni comunicate dall'Amministrazione Centrale ovvero riaprendo il tavolo negoziale.

ART. 3 (Termine di presentazione delle domande)

1 - Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere presentate agli Uffici di Ambito Territoriale tramite l'istituto di servizio, entro il termine del 15 novembre di ogni anno, con riferimento ai permessi da usufruire nel corso dell'anno successivo.
Limitatamente all'anno 2025 il suddetto termine è definito al 5 dicembre 2024.
2 – Il personale interessato che, entro il previsto termine, non ha ancora concluso la procedura di iscrizione per l'ammissione ad uno dei corsi di cui all'art. 5, comma 1- sub 4), presenterà comunque istanza entro la suddetta scadenza.
Detto personale verrà ammesso con riserva nelle graduatorie dei beneficiari dei permessi. La riserva dovrà comunque essere sciolta entro la data del 30 dicembre di ogni anno.
3 – Con riferimento ai permessi relativi al solo anno 2025, per il personale assunto ai sensi dell'art. 14 bis del DL 71/2024 in seguito a procedure PNRR nonché per l'eventuale personale a tempo

determinato assunto dopo il termine di cui al comma 1, detto termine viene prorogato al 20 dicembre 2024.

ART. 4 (Formulazione della domanda e documentazione)

1 - Le domande, redatte in carta semplice, devono contenere, oltre all'esplicita richiesta di concessione dei permessi i seguenti dati, da dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita);
b) tipo di corso da frequentare;
c) profilo professionale per il personale ATA;
d) sede di servizio;
e) ordine e grado di scuola, per personale docente ed educativo;
f) prevedibile durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare, in relazione al probabile impegno di frequenza;
g) numero anni scolastici con contratti fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche per il personale a tempo determinato;
h) numero ore di servizio settimanali per il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato;
i) indicazione esplicita se trattasi di richiesta di rinnovo dei permessi ovvero indicazione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso;
j) anzianità complessiva di servizio di ruolo/non di ruolo (escluso l'anno in corso).

ART. 5 (Corsi di studio, specializzazione, qualificazione professionale che danno titolo alla concessione dei permessi retribuiti)

1 – Costituisce titolo per la concessione dei permessi retribuiti la frequenza dei corsi di studio di seguito indicati in ordine di priorità:

1) completamento di corsi di studio per i quali siano già stati concessi i permessi retribuiti di cui trattasi, nei limiti della durata legale del corso di studi;
2) corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio ovvero professionale proprio del ruolo o della qualifica di appartenenza ovvero necessari per l'accesso a ruoli o a qualifiche superiori; i

corsi per il conseguimento dei previsti CFU/CFA da parte del personale assunto a T.D. nell'ambito delle procedure concorsuali indette in attuazione del PNRR;

3) corsi finalizzati al conseguimento del titolo finale dei corsi abilitanti (compresi i TFA) e per l'insegnamento su posti di sostegno; corsi di laurea in Scienze della formazione primaria (esclusivamente per gli studenti iscritti ai medesimi corsi in possesso dei requisiti richiamati dall'O.M. che disciplina le periodiche procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto); corsi finalizzati al conseguimento dei CFU/CFA utili per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado;
4) corsi di riconversione professionale, titoli di studio di qualifica professionale, attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
5) corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistica (o titolo equipollente);
6) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute;
7) corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di pari grado a quello già posseduto;

2 – In caso di insufficienza del contingente disponibile rispetto agli aspiranti, il personale frequentante la stessa tipologia di corsi fra quelli sopra indicati è graduato come di seguito specificato:

a- Con esclusivo riferimento ai percorsi di cui al comma 1, punti 2) e 3), il personale è graduato sulla base dei seguenti parametri:

I. personale a tempo determinato, prioritariamente con il maggior numero di anni di servizio prestati;
II. iscrizione a corsi che si svolgono prevalentemente in presenza;
III. personale che non ha mai usufruito del beneficio in parola;
IV. personale con contratto a tempo indeterminato, che aspira alla frequenza dei suddetti corsi abilitanti.

b- Per tutte le altre tipologie di corsi di cui al comma 1, il personale frequentante la stessa tipologia di corsi fra quelli sopra indicati è graduato come di seguito specificato:

I. anzianità di ruolo e preruolo per la cui valutazione si applicano le indicazioni del CCNI sulla mobilità;
II. minore età;
III. a parità di condizione verranno ammessi al beneficio i soggetti che non hanno mai usufruito di tali permessi.

3 - Con gli stessi criteri enunciati al comma 1, ed in subordine al personale in servizio con contratto a tempo indeterminato, sarà graduato il personale docente, educativo ed ATA con contratto di lavoro a tempo determinato.
4 - I permessi sono concessi anche per la frequenza fuori corso solo all'interno della residua capienza, dopo l'accoglimento delle domande prodotte dal personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nel periodo di durata legale del corso di studio.

ART. 6 (Formazione delle graduatorie e modalità di concessione dei permessi)

1 - I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale procederanno direttamente alla valutazione delle domande presentate e formuleranno le graduatorie dei richiedenti accogliendo le istanze nel limite del contingente assegnato.
2 - Compilate le graduatorie in parola, le stesse saranno pubblicate all'albo degli Uffici di Ambito territoriale e delle scuole entro il 30 novembre di ogni anno. Per le graduatorie relative all'anno 2025, il termine è prorogato al 20 dicembre 2024.
3 - Avverso le graduatorie, pubblicate all'albo dell'Ambito territoriale competente, è ammesso reclamo al Dirigente del medesimo UAT, entro il termine di 5 giorni dalla loro pubblicazione.
Il reclamo è deciso in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento ed il suo esito è comunicato direttamente all'interessato.
4 - I provvedimenti formali di concessione dei permessi saranno adottati dai competenti Dirigenti scolastici entro il 30 dicembre di ogni anno, salvo i casi previsti all'art. 3, commi 2 e 3.

ART. 7 (Durata e modalità di fruizione dei permessi)

1 - I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, coincidenti con l'orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi/ esami. Essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2 - Per il personale docente (sia con orario intero, sia con orario inferiore a cattedra) e per il personale ATA a tempo determinato (sia con orario intero, sia con orario inferiore a 36 ore settimanali), le ore di permesso complessivamente fruibili in ciascun anno scolastico compresi nell'anno solare di riferimento, sono proporzionalmente rapportate all'orario settimanale di servizio e alla durata del contratto.

3 – Il personale a tempo determinato potrà fruire delle ore di permesso concesse e non utilizzate nell'anno scolastico per il quale è stato stipulato il contratto, nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre dell'anno scolastico successivo, qualora in tale anno sia nuovamente nominato fino al 31 agosto o al 30 giugno.

4 - I permessi sono usufruibili per la frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento dei titoli e/o attestati indicati nell'art. 5 del presente CCDR e riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per l'effettuazione dell'eventuale tirocinio, nonché per il sostenimento dei relativi esami compreso l'esame di laurea. I medesimi permessi potranno essere fruiti anche nel caso in cui le lezioni, le attività didattiche e/o di laboratorio siano erogate con il sistema della formazione a distanza sempre che, ferma restando la presentazione della documentazione relativa all'iscrizione ed agli esami sostenuti, la piattaforma comunicata dall'ente formativo preveda tali attività in orario di servizio e i dipendenti iscritti alle attività formative on line siano in grado di certificare l'avvenuto collegamento alla piattaforma durante l'orario di lavoro. A tal fine il dipendente, contestualmente alla domanda di fruizione di permessi, dovrà produrre preventiva certificazione dell'ente formativo che attesti che solo in quel determinato orario il dipendente potrà seguire le lezioni. Successivamente, il dipendente medesimo dovrà produrre certificazione dell'ente formativo che attesti che il dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse per via telematica nelle suddette giornate coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.

5 - Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un'efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, contestualmente alla prima richiesta di permesso, comunica il piano di massima di utilizzo dei permessi.

6 – I permessi possono essere fruiti dagli aventi titolo utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio (permessi orari) e/o l'intero orario giornaliero di servizio (permessi giornalieri).

7 - Il personale scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi. Inoltre, il medesimo personale non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

8 - Il personale mantiene comunque la facoltà di usufruire degli altri permessi contrattualmente previsti.

9 - I permessi di cui al presente CCDR sono concessi in aggiunta a quelli previsti per la partecipazione alle attività formative organizzate dall'Amministrazione o svolte dalle Università, o da enti accreditati.

ART. 8 (Certificazione)

1 - La certificazione relativa alla frequenza dei corsi ed agli esami sostenuti, indipendentemente dal risultato degli stessi, deve essere rilasciata dall'organo competente e presentata al dirigente

scolastico, subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno, salvo giustificato motivo. Il tirocinio e gli eventuali viaggi sono documentati con dichiarazione personale accompagnata da idonea certificazione relativa al sostenimento degli esami.

2 - Il personale con contratto a tempo determinato è tenuto a consegnare la certificazione prima della conclusione del rapporto di lavoro.

3 - Il personale che fosse chiamato a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo, ecc.) dovrà presentare la documentazione al Dirigente scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell'anno scolastico di riferimento.

4 - La mancata produzione della certificazione o della dichiarazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990.

ART. 9 (Vigenza)

1. Il presente CCDR ha validità triennale e trova applicazione per i permessi da fruire nel corso degli anni 2025, 2026 e 2027. Il CCDR rimane in vigore fino alla stipula del nuovo contratto regionale sulla stessa materia.

2 - Il presente CCDR potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari.

3 - E' fatta salva la necessità di adeguamento della presente contrattazione ad eventuali disposizioni normative o regolamentari successivamente intercorse ovvero alle eventuali disposizioni dell'Amministrazione centrale.

ART. 10 (Interpretazione autentica)

1 - Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente CCDR, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano - entro 15 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari - per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2 - L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente Contratto Integrativo regionale.

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

ART. 11 (Contenzioso)

1 – Avverso i provvedimenti emanati in osservanza del presente CCDR è ammessa impugnativa con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente.

Delegazione di parte pubblica:

Dott. Bruno E. Di Palma	Direttore Generale USR - E.R.
Dott. Mario Maria Nanni	Dirigente Ufficio I - USR-E.R.
Dott.ssa Veronica Tomaselli	Dirigente Ufficio II - USR-E.R.
Dott. Giovanni Desco	Dirigente Ufficio IV - USR-E.R.
Dott. Giuseppe Antonio Panzardi	Dirigente Uff. V - Ambito territoriale per la prov. di Bologna

Delegazione di parte sindacale:

FLC – CGIL	Monica Ottaviani	
CISL SCUOLA	Luca Battistelli	
SNALS-CONFSAL	Gianni Fontana	

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

FGU GILDA UNAMS	Stefano Battilana	
ANIEF	Francesco Clemente	